

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

approvato con atto di C.C. n. 48 del 18.07.1991 (atti C.R.C. n. 9632 del 21.08.1991) modificato con atto di C.C. n. 19 del 27.04.2016

in vigore dal 27 aprile 2016

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

<u>REGOLAMENTO</u> PER L'USO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.04.2016)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'uso degli spazi e delle aree pubbliche, o ad uso pubblico.

Art. 2

Chiunque usufruisce delle aree di cui all'art. 1 deve comportarsi secondo le comuni norme di buona educazione nel rispetto della civile convivenza.

Art. 3

Gli spazi e le aree pubbliche o ad uso pubblico sono usufruibili negli orari che sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, resi noti con cartelli segnaletici.

Art. 4

Gli spazi e le aree pubbliche o ad uso pubblico possono essere utilizzate anche per attività sportive ed educative compatibilmente con la loro struttura e nel rispetto delle indicazioni ed orari fissati con ordinanza del Sindaco, resa nota mediante cartelli segnaletici.

Art. 5

Le aree e spazi pubblici attrezzate per attività sportive sono aperte a tutti i soggetti che ne vogliono usufruire.

L'amministrazione comunale può comunque concedere in via esclusiva e per un limitato periodo di tempo l'uso esclusivo di tali aree o parti di esse per iniziative ludiche e senza scopo di lucro.

Art. 6

I cani e gli altri animali devono essere tenuti e custoditi nelle aree e spazi pubblici secondo le norme del vigente regolamento comunale per la tutela degli animali.

Art. 7

È vietato cogliere fiori, rovinare le piante ed effettuare qualsiasi atto che possa costituire danneggiamento della cosa pubblica.

È vietato l'accesso nelle aree verdi:

- alle biciclette o altri velocipedi, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7:
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

È altresì vietato nella aree e spazi pubblici:

- creare punti di bivacco, campeggiare e/o pernottare;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi;
- danneggiare la segnaletica e l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, in particolare durante le ore destinate al riposo delle persone e precisamente dalle ore 23.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30.

Art. 8

Le attrezzature per il gioco dei bambini presenti nelle aree e spazi pubblici possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

È vietato all'interno delle aree giochi:

- l'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- fumare e consumare bevande alcoliche.

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nei parchi gioco per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 9

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 con le modalità di cui alla Legge 689/81.

REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO

INDICE

Art.	1	1
	2	
Art	3	1
	4	
Art	5	1
Δrt.	6	1
	7	
	8	
Art.	9	
AH	9	- /